



Statuto

Società Tiratori San Salvatore-Paradiso

Indice

I.	Generalità	2
	Articolo 1 – Nome e sede	2
	Articolo 2 – Scopo.....	2
	Articolo 3 – Affiliazione	2
II.	Adesione.....	2
	Articolo 4 – Categorie dei soci	2
	Articolo 5 – Disposizioni comuni	3
	Articolo 6 – Soci attivi.....	3
	Articolo 7 – Soci sostenitori.....	3
	Articolo 8 – Soci onorari.....	4
	Articolo 9 – Ammissione di socio attivo.....	4
	Articolo 10 – Cessazione dell'affiliazione.....	4
III.	Organizzazione.....	4
	Articolo 11 – Organi.....	4
	Articolo 12 – Assemblea generale	5
	Articolo 13 – Composizione	5
	Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Generale	5
	Articolo 15 – Presentazione di proposte.....	5
	Articolo 16 – Preavviso e convocazione.....	6
	Articolo 17 – Esercizio del diritto di voto.....	6
	Articolo 18 – Votazioni.....	6
	Articolo 19 – Elezioni	6
	Articolo 20 – Comitato	6
	Articolo 21 – Durata della funzione.....	6
	Articolo 22 – Requisiti per l'elezione al Comitato.....	7
	Articolo 23 – Competenze	7
	Articolo 24 – Sedute di comitato	7
	Articolo 25 – Revisori.....	7
	Articolo 26 – Processo decisionale e quorum degli organi.....	8
	Articolo 27 – Esecuzione e registrazione delle decisioni nel verbale.....	8
IV.	Finanze.....	8
	Articolo 28 – Anno contabile.....	8
	Articolo 29 – Entrate	8
	Articolo 30 – Uscite.....	8
	Articolo 31 – Diritto di firma.....	9
	Articolo 32 – Responsabilità	9
V.	Altre disposizioni.....	9
	Articolo 33 – Direttive FST	9
	Articolo 34 – Fondamenti del tiro fuori servizio	9
	Articolo 35 – Scioglimento della società.....	9
	Articolo 36 – Uguaglianza dei sessi	9
	Articolo 37 – Abrogazione delle disposizioni esistenti	9
	Articolo 38 – Disposizioni transitorie	9
	Articolo 39 – Approvazione ed entrata in vigore.....	10

I. Generalità

Articolo 1 – Nome e sede

1 Con il nome di **Società Tiratori San Salvatore-Paradiso** (abbreviata: **STSS**) esiste un'associazione ai
2 sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CCS).

3 La Società Tiratori San Salvatore-Paradiso è stata fondata nel 1877.

4 La sua sede è a Grancia, presso lo stand di tiro in Via Molago 21, 6916 Grancia.

L'associazione è politicamente apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 – Scopo

1 La Società Tiratori San Salvatore-Paradiso persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere gli esercizi del tiro fuori servizio obbligatori e volontari secondo le disposizioni legali della Confederazione;
- b) promuovere lo sport del tiro e l'attività di tiro nel suo comprensorio;
- c) sostenere le possibilità di istruzione, formazione e competizione per i propri soci, particolarmente dei monitori e allenatori;
- d) organizzare eventi, realizzare eventi di tiro e partecipare con i suoi soci alle competizioni proposte;
- e) formare giovani e adulti nelle discipline di tiro proposte dalla STSS;
- f) coordinare le attività dei suoi soci e sostenere l'adeguata formazione e il perfezionamento dei funzionari dell'associazione;
- g) promuovere il cameratismo e la convivialità e coltivare i suoi beni culturali e le sue tradizioni;
- h) rappresentare gli interessi dei soci nelle associazioni e organizzazioni sovraordinate di tiro;
- i) impegnarsi nella difesa nazionale;
- j) promuovere lo spirito di camerateria fra le Società di tiro.

2 La STSS elabora programmi, concetti e progetti per raggiungere i suoi obiettivi e li attua in modo mirato utilizzando misure adeguate come regolamenti, contratti e risoluzioni.

3 Per svolgere le esercitazioni del tiro fuori servizio, la STSS ha di norma a disposizione il poligono ubicato a Grancia, in Via Molago 21.

4 La STSS non persegue alcun scopo economico. I fondi generati sono utilizzati nel senso dello scopo dell'associazione.

Articolo 3 – Affiliazione

1 La Società Tiratori San Salvatore-Paradiso è membro:

- a) della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST)
- b) dell'USS-Assicurazioni.

2 Sotto il numero dell'associazione 1.21.0.00.079, la STSS è anche membro indiretto della Federazione sportiva Svizzera di Tiro (FST).

3 Con riserva dell'approvazione delle associazioni superiori, la STSS può, mediante delibera, unirsi ad altre organizzazioni nello sport del tiro o stringere legami giuridici, a condizione che questi siano compatibili con lo scopo dell'associazione.

II. Adesione

Articolo 4 – Categorie dei soci

1 La STSS riconosce le seguenti categorie di soci:

- a) socio attivo (le categorie per età sono definite da regolamento FST 1.10.4025_i)
- b) socio sostenitore;
- c) socio onorario.

- 2 I soci di queste categorie hanno diversi diritti e doveri come stabilito in questo statuto.
- 3 Il Comitato può stabilire ulteriori diritti e doveri nei regolamenti per le singole categorie di soci. Questi regolamenti vengono consegnati ai soci iscritti e possono essere pubblicati sul sito web della STSS.
- 4 Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, la STSS ha ammesso e riconosciuto le persone elencate nell'elenco a parte, come soci delle varie categorie.

Articolo 5 – Disposizioni comuni

- 1 Tutti i soci della STSS con diritto di voto ed elettorale devono essere registrati nell'Amministrazione delle Società e Federazioni (ASF) secondo le specifiche FST e assicurati dalla STSS con la cooperativa USS-Assicurazioni.
- 2 Diventando socio della STSS, ogni iscritto si sottopone allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni di attuazione della STSS e accetta le risoluzioni degli organi della STSS. Allo stesso tempo, sono applicabili le norme e i regolamenti delle associazioni sovraordinate alla STSS e il riconoscimento delle loro risoluzioni. Lo stesso vale per la FST.
- 3 Il socio della STSS si sottomette anche all'autorità disciplinare degli organi giurisdizionali della FST e ne riconosce le decisioni.
- 4 Gli stranieri possono essere accettati come soci e ammessi alle manifestazioni di tiro, nel rispetto delle disposizioni d'applicazione della FST e delle leggi cantonali e federali. La partecipazione agli esercizi federali è subordinata all'autorizzazione delle autorità militari cantonali (art. 12 dell'ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori servizio).
- 5 I membri delle forze armate e altri beneficiari di prestazioni federali che svolgono solo gli esercizi federali sono ammessi agli stessi senza versare un contributo personale.
- 6 I tiratori che desiderano sparare solo gli esercizi federali e per i quali la STSS non ha diritto ai sussidi federali, sono ammessi senza iscriversi alla STSS. Un contributo alle spese può essere richiesto per lo svolgimento degli esercizi federali.
- 7 Un contributo alle spese può essere richiesto ai non soci, la cui attività volontaria si limita alla partecipazione agli esercizi preliminari degli esercizi federali. Non possono essere imposti altri obblighi. Chiunque paghi solo un contributo alle spese non è considerato socio della STSS.

Articolo 6 – Soci attivi

- 1 Un socio attivo è una persona fisica che è stata accettata come socio della STSS da una risoluzione del Comitato durante la stagione di tiro. Durante l'assemblea generale ordinaria della STSS i nominativi dei nuovi soci attivi vengono sottoposti all'assemblea dei soci per la conferma definitiva dell'ammissione alla STSS.
- 2 Il socio attivo ha i seguenti diritti:
- a) diritti d'assemblea secondo l'art. 17;
 - b) diritto di partecipare alle manifestazioni e agli allenamenti dell'associazione, nonché agli eventi di tiro secondo il programma annuale o alle gare di tiro di terzi secondo l'invito a partecipare;
 - c) diritto alla formazione e al perfezionamento secondo le specifiche dell'organizzatore del corso.
- 3 Il socio attivo ha i seguenti obblighi:
- a) indicare l'identità, le informazioni necessarie per la pratica dello sport di tiro, nonché il domicilio attuale e l'indirizzo e-mail;
 - b) partecipazione all'assemblea generale della STSS e al lavoro volontario deciso dal comitato;
 - c) i monitori e allenatori, alla formazione e al perfezionamento richiesto dal loro ruolo secondo le specifiche dell'organizzatore del corso.
 - d) il pagamento della quota associativa annuale e altri obblighi finanziari verso la STSS e verso le associazioni superiori, nelle tempistiche indicate all'art. 29 cpv. 5;
 - e) obblighi di cooperazione secondo i regolamenti e le risoluzioni delle persone/organizzazioni responsabili.
- 4 I minorenni possono diventare soci attivi con il consenso scritto del titolare dell'autorità parentale.

Articolo 7 – Soci sostenitori

- 1 Il socio sostenitore è una persona fisica (o giuridica), che esprime l'appartenenza alla STSS versando un contributo passivo e/o di patronato e costituisce così automaticamente questa appartenenza.

- 2 Non pratica lo sport del tiro.
- 3 Il socio sostenitore ha i seguenti diritti:
- a) partecipazione all'assemblea generale dell'associazione, ma senza diritti di voto secondo l'art. 17;
 - b) su invito del Comitato, partecipazione ad eventi in conformità con il programma annuale;
- 4 Il socio sostenitore ha i seguenti obblighi:
- a) indicare la sua identità, l'attuale indirizzo e indirizzo e-mail;
 - b) pagamento del contributo passivo annuale e/o di patronato.
- 5 Senza il pagamento del contributo passivo e/o di patronato, questa adesione si perde automaticamente per l'anno contabile successivo.

Articolo 8 – Soci onorari

- 1 Un socio onorario è una persona fisica che, su proposta del Comitato, riceve questo titolo personale dall'Assemblea Generale della STSS in riconoscimento dei servizi resi.
- 2 Il titolo può essere assegnato se:
- a) la persona è stata attivamente impegnata per almeno dieci anni a favore della STSS e del suo scopo, oppure si è distinto nel campo del tiro a segno per meriti speciali.
- 3 Il socio onorario non paga la tassa sociale. Mentre se desidera continuare l'attività come socio attivo, deve provvedere al pagamento del tesseramento.
- 4 La qualifica di socio onorario scade con il decesso o la revoca da parte dell'Assemblea Generale della STSS.
- 5 La revoca può essere pronunciata se il socio onorario si è comportato in modo indegno e lesivo della reputazione della STSS.

Articolo 9 – Ammissione di socio attivo

- 1 L'ammissione come socio attivo (cittadino svizzero o straniero domiciliato C) avviene su richiesta del candidato con risoluzione preliminare del Comitato, e definitiva dell'Assemblea generale.
- 2 Il candidato deve presentare la sua domanda di adesione per iscritto tramite i formulari ufficiali (interamente compilati, firmati e comprensivi degli allegati ivi richiesti) al Comitato, fornendo brevi motivazioni per la sua richiesta d'adesione.
- 3 Con la domanda, il candidato conferma di accettare in ogni momento lo statuto, i regolamenti e le disposizioni esecutive della STSS così come le sue risoluzioni e di sottomettersi all'autorità disciplinare degli organi giudiziari della FST e di accettarne le decisioni.
- 4 La decisione di ammissione o diniego da parte del Comitato e/o dell'Assemblea è definitiva, inappellabile e non deve essere motivata.

Articolo 10 – Cessazione dell'affiliazione

- 1 La qualità di socio si estingue per dimissioni, esclusione o decesso.
- 2 Le dimissioni di un socio attivo, come pure dei componenti del comitato, sono possibili entro la fine dell'anno (31.12). La lettera di dimissioni deve essere indirizzata al Comitato e deve pervenire per iscritto due mesi prima della fine dell'anno (31.12). L'intera quota associativa è dovuta per l'anno in questione.
- 3 Un socio della STSS può essere escluso dalla società e/o dal Comitato in qualsiasi momento se:
- a) viola ripetutamente le norme e i regolamenti dell'associazione o non rispetta le delibere nonostante l'avvertimento scritto.
 - b) viola ripetutamente le norme e i regolamenti delle federazioni superiori o non rispetta le loro decisioni nonostante un richiamo scritto; oppure
 - c) si dimostra indegno di far parte dell'associazione o mette in pericolo la reputazione della STSS.
- 4 Nel caso un socio venga espulso, il Comitato notifica l'espulsione alla Federazione Ticinese delle Società di Tiro ed alla Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione.

III. Organizzazione

Articolo 11 – Organi

- 1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) i revisori dei conti.

2 Il Comitato emette i necessari regolamenti della STSS e determina l'organizzazione interna.

Articolo 12 – Assemblea generale

1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo della STSS.

2 Può essere convocata dal comitato come assemblea generale ordinaria o straordinaria.

3 L'Assemblea Generale ordinaria si tiene annualmente di regola nel 1. trimestre, e in ogni caso prima del rapporto di istruzione del Circondario Federale di Tiro 17.

4 Se almeno un quinto dei soci, aventi diritto di voto, richiede un'assemblea straordinaria della STSS, il Comitato convocherà tale assemblea entro sei settimane dal ricevimento della richiesta scritta e con i punti e le mozioni all'ordine del giorno richiesti.

5 Il Presidente presiede l'assemblea della STSS, dà e ritira la parola e può espellere dalla sala le persone che disturbano.

Articolo 13 – Composizione

1 L'Assemblea della STSS è composta dai seguenti partecipanti:

- a) soci attivi;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari;
- d) comitato;
- e) revisori.

2 Il Comitato può invitare ospiti. Questi ultimi non godono del diritto di voto ai sensi dell'art. 17.

3 I soci presenziano di persona all'assemblea generale della STSS. Non è permessa la delega di rappresentanza per il voto.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Generale

1 L'Assemblea Generale della STSS ha tutti i poteri conferitele dalla legge e dal presente statuto:

- a) elegge gli scrutatori;
- b) approva l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
- c) approva il verbale dell'ultima assemblea dell'associazione;
- d) approva definitivamente l'adesione e l'esclusione di soci;
- e) prende atto della relazione annuale del Presidente;
- f) prende atto delle relazioni dei capi sezione;
- g) prende atto della relazione dei revisori dei conti;
- h) approva il bilancio annuale che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico per l'anno finanziario passato;
- i) approva le quote associative e altri obblighi finanziari nei confronti della STSS
- j) dà scarico al comitato;
- k) approva il programma annuale;
- l) decide sulle mozioni del comitato e dei soci;
- m) elegge il Presidente;
- n) elegge i membri del Comitato;
- o) elegge i revisori dei conti;
- p) concede o revoca lo stato di socio onorario;
- q) licenzia i membri del Comitato e i revisori dei conti;
- r) approva lo statuto e le sue modifiche;
- s) approva definitivamente le adesioni della STSS ad altre associazioni;
- t) approva la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 – Presentazione di proposte

1 I soci possono presentare eventuali proposte per l'assemblea della STSS per iscritto al comitato almeno quattro settimane prima dell'Assemblea.

2 La richiesta deve contenere le proposte brevemente motivate per l'adozione della risoluzione.

Articolo 16 – Convocazione

- 1 La convocazione (con eventuali allegati) contenente data, ora, luogo e ordine del giorno viene inviata ai soci della STSS, tramite i mezzi di informazione usati dalla STSS, almeno 5 settimane prima della riunione. Nell'eventualità ci si trovi nelle condizioni poste all'art. 15, il Comitato provvederà ad inviare la nuova convocazione tre settimane prima dell'assemblea.
- 2 L'assemblea generale, in ogni forma convocata, può validamente decidere, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 17 – Esercizio del diritto di voto

- 1 All'assemblea generale ogni socio presente e con diritto di voto ha un voto.
- 2 La persona con diritto di voto deve dimostrare la propria identità se gli viene chiesto dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 18 – Votazioni

- 1 Le votazioni sulle proposte hanno luogo in modo aperto per alzata di mano, a meno che l'assemblea generale non decida diversamente.
- 2 Si applica la maggioranza relativa (maggior numero) dei voti espressi.
- 3 In caso di scrutinio segreto, il numero di schede valide scrutinate è utilizzato per determinare la maggioranza relativa.

Articolo 19 – Elezioni

- 1 Le elezioni hanno luogo apertamente, a meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente con una maggioranza semplice dei votanti presenti.
- 2 Nel primo scrutinio vale la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti espressi. Nel secondo scrutinio e in quelli successivi, si applica la maggioranza relativa dei voti espressi.
- 3 In caso di parità di voti tra due o più candidati per lo stesso seggio, si terrà un'elezione di ballottaggio tra questi candidati. In caso di ulteriore parità, il presidente della riunione procede al sorteggio.
- 4 In caso di scrutinio segreto, il numero di schede valide scrutinate è utilizzato per determinare la maggioranza assoluta. Le schede bianche, come pure quelle non valide, non vengono contate.

Articolo 20 – Comitato

- 1 Il Comitato è l'organo esecutivo della STSS ed è composto da un minimo di cinque e un massimo di undici membri, che sono eletti dall'assemblea generale dell'associazione.
- 2 Le seguenti funzioni devono essere ricoperte nel comitato:
- a) Presidente;
 - b) vicepresidente;
 - c) segretario;
 - d) cassiere;
 - e) direttore di tiro;
 - f) direttore di corso giovani tiratori;
 - g) membri/altre funzioni determinate dal Comitato.
- 3 Ad eccezione del Presidente, il Comitato attribuisce le funzioni tra i propri membri. Il Presidente presiede le riunioni del comitato e rappresenta la STSS.
- 4 Se il Presidente è impossibilitato a esercitare la sua funzione, il vicepresidente ne fa le veci.
- 5 Il cumulo delle cariche è permesso.
- 6 Il membro di comitato opera a titolo onorifico e non viene retribuito, ma gli viene concesso l'esonero della quota associativa. Ha diritto al rimborso di eventuali spese effettive anticipate in nome e per conto della STSS (su presentazione dei giustificativi).

Articolo 21 – Durata della funzione

- 1 La durata del mandato del Comitato è di due anni.
- 2 Avrà inizio alla chiusura dell'assemblea della STSS in cui il Comitato è stato eletto e terminerà alla chiusura dell'assemblea dell'Associazione dopo due anni.

- 3 Se un socio lascia il comitato durante il mandato in caso di dimissioni, esclusioni o decesso, il comitato ne può eleggere uno nuovo ad interim. Alla successiva Assemblea Generale l'assemblea dei soci confermerà la carica, eleggendo il nuovo socio proposto dal Comitato, per il restante periodo del mandato.
- 4 Se il comitato è composto da meno della metà dei membri eletti, il Comitato o i revisori devono convocare un'assemblea straordinaria dell'Associazione in cui si tengano elezioni supplementari per il resto del mandato.

Articolo 22 – Requisiti per l'elezione al Comitato

- 1 Solo i soci attivi della STSS sono eleggibili nel Comitato.
- 2 La rielezione è consentita.

Articolo 23 – Competenze

- 1 Il Comitato decide su tutte le questioni che, secondo la legge e il presente Statuto, non sono assegnate all'Assemblea Generale dell'Associazione o ai Revisori dei Conti.
- 2 Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:
- a) gestisce gli affari correnti;
 - b) emette i regolamenti necessari nella STSS;
 - c) prepara gli affari dell'Assemblea della STSS e presenta le rispettive proposte;
 - d) prepara il programma annuale;
 - e) designa, oltre agli organi, le funzioni che richiede per l'adempimento dello scopo dell'Associazione ed emette a tal fine un capitolato d'onori con i rispettivi compiti e competenze;
 - f) nomina e rimuove i funzionari per le funzioni di cui sopra;
 - g) organizza i Tiri Obbligatorî ed il Tiro Federale in Campagna ed altri tiri di competizione.
- 3 I monitori di tiro dirigono gli esercizi federali e gli esercizi di tiro volontari secondo l'ordinanza sul tiro. Sono particolarmente responsabili della cura dei tiratori deboli e inesperti. Per l'addestramento si applicano le ordinanze sul tiro e sui corsi di tiro del DDPS.
- 4 Gli istruttori ESA, monitori ordinanza e G+S sono responsabili dell'addestramento, della sicurezza e delle operazioni di tiro.
- 5 Il direttore del corso Giovani Tiratori è responsabile della formazione dei Giovani Tiratori. Organizza e conduce il corso per giovani tiratori secondo il regolamento della Confederazione. Egli redige i rapporti e le relazioni pertinenti.
- 6 L'istruttore G+S è responsabile della formazione nell'area sportiva. Organizza l'istruzione dei giovani nell'associazione.
- 7 Il responsabile delle munizioni provvede all'acquisto, all'acquisto supplementare e alla distribuzione delle munizioni, al riciclaggio delle casse e alla restituzione del materiale d'imballaggio.

Articolo 24 – Sedute di comitato

- 1 Il Comitato si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma almeno undici volte durante l'anno civile.
- 2 Il segretario rammenta a tutti i componenti del comitato la riunione via e-mail, almeno cinque giorni prima e include i punti dell'ordine del giorno indicati dal Presidente. I membri possono ricordare al Presidente dei punti dell'OdG da discutere, al fine di inserirle nella riunione.
- 3 Nel caso di questioni urgenti e a condizione che nessun componente del Comitato richieda una deliberazione orale, è valida la delibera per lettera circolare (posta o e-mail).
- 4 Invece di una riunione, le delibere orali e l'approvazione delle risoluzioni possono essere condotte anche per telefono o in videoconferenza.

Articolo 25 – Revisori

- 1 L'Assemblea generale elegge due Revisori per la stessa durata del mandato del Comitato.
- 2 Entrambi i revisori si accordano sulla presidenza.

3 I revisori hanno il diritto di ispezionare tutti gli atti contabili. Controllano i conti annuali e qualsiasi altra
cassa dell'Associazione, nonché i conti degli eventi dell'Associazione.
4 Presentano una relazione scritta all'Assemblea Generale e presentano le relative proposte di risoluzione.

Articolo 26 – Processo decisionale e quorum degli organi

1 Solo le assemblee generali, le riunioni del comitato o dei revisori dei conti debitamente convocate in
conformità al regolamento, possono decidere validamente.
2 Questi possono deliberare solo su questioni che sono state debitamente incluse nell'ordine del giorno.
3 Per prendere una decisione valida, almeno la metà dei membri del Comitato deve essere presente alla
riunione. Per le riunioni dei revisori, il Presidente e/o il vicepresidente e il Cassiere devono essere presenti
alla riunione.
4 La maggioranza dei presenti e aventi diritto di voto è richiesta per l'approvazione degli articoli dello
statuto; una maggioranza di due terzi per una fusione dell'associazione; una maggioranza di tre quarti è
richiesta per lo scioglimento dell'associazione.
5 La decisione dello scioglimento sarà presa durante un'assemblea straordinaria appositamente convocata
dal Comitato.
6 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione o della sessione.

Articolo 27 – Esecuzione e registrazione delle decisioni nel verbale

1 Le decisioni devono essere registrate nel verbale. I verbali devono essere approvati dall'organo
competente durante la riunione successiva e archiviati.
2 La decisione di un organo entra in vigore immediatamente, a meno che l'organo non decida altrimenti.
3 Per gli organi, il rispettivo Presidente è responsabile dell'attuazione, a meno che l'organo non decida
diversamente.

IV. Finanze

Articolo 28 – Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Articolo 29 – Entrate

1 L'associazione è finanziata in particolare dalle seguenti entrate:
a) quote associative;
b) oneri;
c) sussidi federali e cantonali;
d) utili conseguiti nelle gare di tiro;
e) donazioni;
f) corsi di tiro;
g) altre entrate da attività associative.
2 Le quote associative per le rispettive categorie e eventuali multe sono fissate e approvate dall'Assemblea
per l'anno finanziario successivo, su proposta del Comitato.
3 In casi eccezionali il Comitato può ridurre parzialmente le quote associative senza l'approvazione
dell'assemblea.
4 Il comitato ha il diritto di addebitare ai soci dell'associazione gli obblighi finanziari da pagare alle
associazioni superiori.
5 Le quote associative annuali e altri obblighi finanziari verso la STSS devono essere pagati entro il 31 marzo.
Fintantoché il socio non adempie al versamento nei termini indicati, non può accedere al poligono per
effettuare l'attività sportiva, né prendere parte alle attività societarie.

Articolo 30 – Uscite

1 Il Comitato utilizzerà i fondi dell'Associazione in conformità con l'art. 2 del presente statuto.
2 Può delegare poteri di spesa a funzionari del comitato e fissarne gli importi.

Articolo 31 – Diritto di firma

- ¹ Il Comitato decide sui diritti di firma nell'Associazione.
- ² La firma del Presidente, ed in sua assenza quella del Vicepresidente con quella del Segretario, vincola la Società nelle pratiche amministrative ordinarie.

Articolo 32 – Responsabilità

- ¹ Le passività dell'associazione sono garantite esclusivamente dal patrimonio dell'associazione.
- ² Una responsabilità personale dei soci della STSS è esclusa.

V. Altre disposizioni

Articolo 33 – Direttive FST

- ¹ Per il tiro sportivo in seno all'associazione, sono applicate la *Regole per il Tiro Sportivo* edite dalla FST (RTSp).
- ² Inoltre, i regolamenti FST si applicano nella STSS in particolare in materia di:
 - a) combattere e prevenire il doping;
 - b) etica;
 - c) protezione dei dati.

Articolo 34 – Fondamenti del tiro fuori servizio

Per il tiro fuori servizio valgono in particolare le disposizioni legali della Confederazione, ossia l'ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio (512.31), l'ordinanza del DDPS sul tiro (512.311), l'ordinanza sugli impianti di tiro (510.512), le questioni tecniche degli impianti di tiro per il tiro fuori servizio (51.065) e l'elenco dei mezzi ausiliari autorizzati per armi d'ordinanza e le armi parificate per gli esercizi federali (27.132).

Articolo 35 – Scioglimento della società

- ¹ In caso di scioglimento della STSS il patrimonio sociale dovrà essere consegnato all'Autorità militare cantonale, la quale lo amministrerà e lo consegnerà ad una nuova Associazione che sarà costituita con la stessa sede e gli stessi propositi indicati all'art. 2 del presente statuto.
- ² Se entro cinque anni dalla decisione di scioglimento non viene costituita una tale associazione, il patrimonio va alla Federazione Ticinese delle Società di Tiro, che lo utilizzerà per promuovere le attività di tiro per i giovani.

VI. Disposizioni finali

Articolo 36 – Uguaglianza dei sessi

- ¹ Se i termini utilizzati nel presente statuto si rapportano alle persone fisiche, la donna e l'uomo sono parificate.
- ² Questa uguaglianza in diritto si applica ugualmente a tutti i regolamenti dell'associazione.

Articolo 37 – Abrogazione delle disposizioni esistenti

Il presente statuto abroga tutti gli statuti precedenti esistenti, sempreché le disposizioni transitorie non prevedano altrimenti.

Articolo 38 – Disposizioni transitorie

- ¹ Se, con l'entrata in vigore del presente Statuto, sorgono contraddizioni e questioni di interpretazione rispetto ai precedenti regolamenti, il Comitato Esecutivo deciderà a sua discrezione e tenendo conto di eventuali disposizioni della FST.

- ² Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comitato sarà incaricato di adattare i precedenti regolamenti dell'Associazione, al presente nuovo Statuto e di metterli in vigore di conseguenza.


Articolo 39 – Approvazione ed entrata in vigore

- ¹ Il presente statuto, che abroga quelli dell'11.07.1956, del 02.04.1969 e 06.11.1996, è stato approvato il 18 febbraio 2022 dall'assemblea generale della Società Tiratori San Salvatore-Paradiso a Grancia.
- ² Entra in vigore retroattivamente al 01.01.2022 con riserva di approvazione da parte delle istanze superiori (FTST e SMPP).

Grancia, 18 febbraio 2022

Per la **Società Tiratori San Salvatore-Paradiso**

Giorgio Mattei
Presidente



Sara Vassalli
Segretaria



Approvato dalla **Federazione Ticinese delle Società di Tiro**

Doriano Junghi
Presidente



Ivana Moretti
Segretaria




Giubiasco, 9.3.2022

Approvato dalla **Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione**

ten. col. SMG Ryan Pedevilla
Caposezione



uff. spec. Stefano Fedele
Comandante di circondario



Bellinzona, 14.03.2022